

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Urbanistica**

Prot. n.69/46511/2012

OGGETTO: COMUNE DI FOGLIZZO - PROGETTO PRELIMINARE DELLA 1° VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della 1° Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Foglizzo, con deliberazione del C.C. n. 31 del 01/10/2012, trasmesso alla Provincia in data 18/10/2012 (pervenuto il 22/10/2012) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 77/2012)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della 1° Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 31 del 01/10/2012 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- il cambio della categoria d'intervento riferito all'ex Cinema Bertolino, in e) "*demolizione senza ricostruzione*", sulla scorta del progetto definitivo della Provincia di Torino ad oggetto: "*Ampliamento della SP n. 82 in Comune di Foglizzo mediante demolizione del fabbricato denominato "ex Cinema Bertolino" approvato con D.G.P. n. 54 del 28/12/2011*", attribuendo all'area in esame la destinazione d'uso "*spazio urbano destinato alla viabilità*";
- per consentire la ristrutturazione edilizia della Casa di Riposo "San Carlo", viene proposto la soppressione dell'obbligo di SUE unitario e la modificazione della classificazione dell'edificio di proprietà comunale da "*edificio di valore documentario*" a "*edificio caratterizzante il tessuto storico in buone condizioni manutentive*" con il vincolo di conservazione delle facciate dell'immobile.

La documentazione della Variante verifica il rispetto dei parametri previsti dall'articolo 17 L.R. 56/77 e s.m.i., la compatibilità degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica e nell'Atto deliberativo si esclude dal processo di Verifica d'Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategia (V.A.S.) la Variante in oggetto ai sensi D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008;

**preso atto** che il Comune di Foglizzo è esonerato dall'adeguamento al PAI (D.G.R. 63-5679 del 25.03.2002);

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

- di formulare**, in merito al progetto preliminare della 1° Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Foglizzo con deliberazione C.C. n. 31 del 01/10/2012, le seguenti osservazioni:
  - in riferimento alla demolizione dell'ex Cinema Bertolino per consentire l'ampliamento della S.P. n. 82, si evidenzia quanto espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, congiuntamente alla Soprintendenza per i beni Architettonici e il Paesaggio, ed in particolare: *".....Si segnala tuttavia all'Amministrazione Comunale, l'opportunità di preservare le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'immobile, mediante gli strumenti urbanistici in considerazione del suo valore storico e ambientale e stante la vicinanza con la Chiesa."* Per questo si suggerisce, in considerazione della richiesta dell'Ente sovraordinato, di sottoporre la modifica urbanistica in questione alla Commissione Locale per il Paesaggio, prima dell'approvazione del progetto definitivo della Variante, considerato anche il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs 42/2004, in cui è citato: *".....i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale....."*;
  - a titolo di apporto collaborativo, si osserva che sarebbe stato opportuno consultare l'Organo Tecnico comunale per escludere la Variante in oggetto dalla preventiva Verifica alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); infatti, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, quando l'Autorità competente coincide con il Comune, i pareri in materia ambientale sono espressi dall'Organo Tecnico Comunale, (costituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98);
- di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del

comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Foglizzo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 21/11/2012

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale